

*Le questioni
aperte in materia
di diritto di
famiglia ad un
anno dall'entrata
in vigore della
Riforma Cartabia*

Intervento di

Luca Masini

**Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Modena**

Modena, 1 marzo 2024



**I RAPPORTI TRA LE
AUTORITÀ GIUDIZIARIE
PENALI E CIVILI NEI
PROCEDIMENTI PER
VIOLENZA DOMESTICA O
DI GENERE**



La legge 69/2019 – che ha introdotto il cd «*Codice Rosso*» – è intervenuta sul tema del coordinamento tra Autorità Giudiziarie penali e civili introducendo **l'art. 64 bis** delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il cui testo recita(va):

“Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.”

L'art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2022 (*Riforma Cartabia «Civile»*) interviene sull'art. 64-bis disp. att. c.p.p. per **potenziare il coordinamento** tra le autorità giudiziarie penali e civili nei procedimenti per violenza domestica o di genere.

La nuova norma impone al giudice penale che tratta reati di maltrattamenti e violenza in danno di familiari e minori di trasmettere i relativi atti al giudice civile per le decisioni di sua competenza, ponendo in capo specifico al Pubblico Ministero gli obblighi di seguito descritti.

a) dare notizia, senza ritardo, al Giudice civile che sta trattando un procedimento di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento dell'unione civile, ovvero un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, del fatto che la procura sta procedendo per reati commessi **in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata.**

Analogamente, il Pubblico Ministero dovrà dare notizia, senza ritardo, al Giudice civile o minorile che sta trattando un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore, del fatto che la Procura sta procedendo per **reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata** (in entrambi i casi, a seguito della notizia il giudice civile o minorile potrà richiedere al pubblico ministero le informazioni e gli atti di indagini ostensibili).

b) trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto.

Spetterà invece alla cancelleria del Giudice penale trasmettere al Giudice civile copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

Parimenti, in ragione delle disposizioni indicate all'art. 609 *decies* c.p., l'**11 luglio 2018** veniva siglato un **protocollo di coordinamento** tra le Procure della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di Bologna e la Procura Minorile al fine di realizzare un agile scambio di informazioni ed atti utili nella conduzione dei relativi procedimenti (ognuna nell'ambito delle proprie competenze), qualora si proceda si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli **600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore).**

In tale contesto, al fine di garantire la corretta e tempestiva applicazione del disposto di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p., l'Ufficio di Procura ha fornito specifiche direttive alle Forze di Polizia operanti nel Circondario di Modena.

In particolare, nella cd. «**Check-List**» delle domande che la Polizia Giudiziaria deve porre alle persone vittime di violenza di genere vi è anche specifica richiesta sull'esistenza di procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale Civile, al fine del successivo raccordo con tale A.G.




**IL RUOLO DELLA
PROCURA DELLA
REPUBBLICA NEL
PROCESSO DI
FAMIGLIA**

L'attenzione del legislatore e le molteplici riforme che si sono susseguite nel recente periodo sul tema della violenza di genere, impongono una sempre maggiore integrazione e un puntuale coordinamento tra gli interventi deputati agli uffici giudiziari in tale ambito (ciascuno per le parti di rispettiva competenza).

I dati statistici in ordine ai delitti in materia di violenza di genere commessi nel Circondario di Modena avvalorano ulteriormente la necessità di un tempestivamente coordinamento tra A.G.




VIOLENZA DI GENERE





VIOLENZA DI GENERE

Misure cautelari richieste ed eseguite



***LE RECENTI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA
VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA***

***La Legge 24 novembre 2023, n. 168 in vigore dal 9
dicembre 2023***

Il 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 16 del 24 novembre 2023 che ha introdotto numerose ed importanti modifiche al codice di procedura penale ed al codice penale, nonché al testo unico delle leggi in materia di misure di prevenzione.

Vediamone alcune...

Art. 362-bis. (Misure urgenti di protezione della persona offesa)

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, **il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro TRENTA GIORNI dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.**

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di VENTI GIORNI dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

...omissis...

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

...omissis...

Art. 132-bis. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale.

...omissis...

Art. 4. (Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la **trattazione prioritaria**.

LE MISURE CAUTELARI E PRECAUTELARI

(in **grassetto evidenziato** le parti recentemente aggiunte/modificate)

Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di **lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro**, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di **non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa**, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il **pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi** che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

Omissis...

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, **575, nell'ipotesi di delitto tentato**, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, **583-quinquies**, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, **con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.**

Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis (mezzi elettronici o strumenti tecnici di controllo). Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere ***una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle modalità particolari di controllo prevista dall'articolo 275-bis.***

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 387-bis. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni **e sei mesi**.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ***e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter***, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Art. 382-bis. – (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

L'arresto in flagranza differita si applica esclusivamente ai delitti di cui agli artt. 387-bis c.p., così come modificato, 572 e 612 *bis* c.p. (tentati o consumati), per i quali già prima era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e quasi flagranza ai sensi dell'art. 380, comma 2,1-ter, c.p.p.

Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita è consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-*bis* c.p., **anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati dal Giudice in sede civile e, comunque, per le ipotesi previste oggi dal secondo comma dell'art. 387 bis c.p.**

I presupposti per l'arresto sono rappresentati, in primo luogo, da: ***“documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica”*** (dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, e la persona risulti aver commesso i reati indicati).

Per i motivi sopra esposti la polizia giudiziaria dovrà acquisire, legittimamente, prima di procedere all'arresto differito, **documentazione video fotografica o “altra documentazione”** prevista dalla disposizione, come, ad esempio: immagini di videosorveglianza, immagini videoriprese o foto scattate dalla persona offesa o da persone informate sui fatti; e-mail, sms, Whatsapp (scritti, vocali, con foto e video).

I presupposti per l'arresto sono rappresentati, in primo luogo, da: ***“documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica”*** (dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, e la persona risulti aver commesso i reati indicati).

Per i motivi sopra esposti la polizia giudiziaria dovrà acquisire, legittimamente, prima di procedere all'arresto differito, **documentazione video fotografica o *“altra documentazione”*** prevista dalla disposizione, come, ad esempio: immagini di videosorveglianza, immagini videoriprese o foto scattate dalla persona offesa o da persone informate sui fatti; e-mail, sms, Whatsapp (scritti, vocali, con foto e video).

I presupposti per l'arresto sono rappresentati, in primo luogo, da: ***“documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica”*** (dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, e la persona risulti aver commesso i reati indicati).

Per i motivi sopra esposti la polizia giudiziaria dovrà acquisire, legittimamente, prima di procedere all'arresto differito, **documentazione video fotografica o *“altra documentazione”*** prevista dalla disposizione, come, ad esempio: immagini di videosorveglianza, immagini videoriprese o foto scattate dalla persona offesa o da persone informate sui fatti; e-mail, sms, Whatsapp (scritti, vocali, con foto e video).

Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

1. **Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre**, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, **l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6 (570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente) ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

...Omissis...

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Come visto, il pubblico ministero può disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare sulla base dei gravi indizi di reato e in assenza di flagranza per i seguenti delitti:

- 1) **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dell'ordine di protezione contro gli abusi familiare emesso dal Giudice Civile (art.387-bis c.p.);**
- 2) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- 3) lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio (inserisci nota) o comunque aggravate cd codice rosso;
- 4) atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- 5) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Si rileva, quindi, che i predetti delitti **non sono identici a quelli** previsti per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria, in quanto le fattispecie di reato in cui il PM può disporre l'allontanamento urgente sono inferiori rispetto a quello in cui la P.G. può disporre la misura precautelare in via di urgenza (artt. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies , 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente).

I presupposti per l'applicazione della misura sono:

- a) **fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa (formula analoga all'allontanamento urgente della polizia giudiziaria, potendosi così fare riferimento alla relativa interpretazione);**
- b) **una situazione di urgenza che non consente di attendere il provvedimento del giudice (formula non prevista per l'allontanamento urgente della polizia giudiziaria).**

LE MISURE DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA

a) il Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, come convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119

L'ammonimento del Questore

(in **grassetto evidenziato** le parti recentemente aggiunte/modificate)

Art. 3

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli, **581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati** del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, **o commessi in presenza di minorenni** di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della **misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi**. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere, ***comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale***, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli **581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale** nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

Art. 3.1. – (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)

1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

LE MISURE DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA

**b) il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 come convertito in legge 23
aprile 2009, n. 38**

L'ammonimento del Questore su richiesta della persona offesa

(in **grassetto evidenziato** le parti recentemente aggiunte/modificate)

Art. 8. Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per, ***i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale*** la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza **avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta**. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

LE MISURE DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA

c) il Codice antimafia - D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159

La sorveglianza speciale

(in **grassetto evidenziato** le parti recentemente aggiunte/modificate)

Art. 4 Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

Omissis...

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale ***o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.***

Art. 6 Tipologia delle misure e loro presupposti

Omissis...

3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9. Provvedimenti d'urgenza

Omissis...

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. **Se la proposta della sorveglianza speciale riguardi i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.**

Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.

Art. 75-bis. Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

Grazie per l'attenzione